



Comune di Amalfi

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE**

EX ART. 1, COMMA 558, LEGGE 27.12.2006, N. 296

ED ART. 3, COMMA 94, LEGGE 24.12.2007, N. 244

Art. 3

Categorie di lavoratori precari interessati alla stabilizzazione

Si intendono per lavoratori precari interessati alla stabilizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato, ovvero il personale in servizio presso il Comune di Amalfi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4

Requisiti di ammissione alla procedura di stabilizzazione

1. Fermo restando i requisiti generali previsti dalla legge, nonché dal vigente regolamento comunale in materia di accesso al pubblico impiego, possono essere ammessi alla procedura di stabilizzazione esclusivamente coloro che alla data della presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti specifici:
 - a) rientrare in una delle fattispecie previste dall'art. 1, comma 1, del presente Regolamento;
 - b) essere stato immesso in servizio a seguito di procedura selettiva concorsuale.
2. I requisiti generali per l'accesso alla procedura di stabilizzazione restano quelli previsti dal vigente Regolamento comunale per i concorsi e l'accesso all'impiego.
3. Il titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria d'inquadramento è quello previsto dalle declaratorie delle categorie, di cui all'allegato A al C.C.N.L. 31.03.1999, con la tipologia specificamente richiesta in considerazione del profilo da ricoprire, oltre ad altri requisiti speciali eventualmente richiesti per l'accesso ad alcuni profili.
4. Qualora il candidato aspirante alla stabilizzazione del rapporto di lavoro sia stato assunto a tempo determinato con procedura diversa da quella selettiva di natura concorsuale, lo stesso non può accedere al concorso interno riservato finalizzato alla stabilizzazione.

Art. 5

Caratteristiche del servizio prestato e modalità di computo

1. Agli effetti del possesso del requisito del servizio prestato, è necessario che il periodo di servizio svolto con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato effettuato interamente presso il Comune di Amalfi.
2. Il servizio può essere stato svolto anche in categorie e profili diversi, purché con durata prevalente nella categoria e nel profilo professionale del posto interessato alla stabilizzazione.
3. Il possesso dei tre anni di servizio fa riferimento a rapporti di lavoro a tempo pieno. Qualora il servizio di durata triennale sia stato effettuato in regime di contratto part-time a tempo determinato, lo stesso contribuirà al calcolo dell'anzianità di servizio, esclusivamente per il

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il Comune di Amalfi procede alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, avente i seguenti requisiti alternativi tra di loro:
 - a. Personale in servizio al 01.01.2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, presso il Comune di Amalfi;
 - b. Personale in servizio al 01.01.2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, che consegua il requisito dei tre anni di servizio, in virtù di contratti individuali di lavoro stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006;
 - c. Personale non in servizio al 01.01.2007, ma che sia stato in servizio a tempo determinato presso il Comune di Amalfi per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio compreso tra il 01.01.2002 ed il 31.12.2006;
 - d. Personale in servizio al 01.01.2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso il Comune di Amalfi.
2. Il personale di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), per essere ammesso alla procedura di stabilizzazione, deve essere stato assunto esclusivamente mediante procedure selettive di natura concorsuale.

Art. 2

Presupposti giuridici della stabilizzazione

1. Per poter procedere alla stabilizzazione dovrà essere previamente verificata l'esistenza dei seguenti presupposti giuridici:
 - a) l'Ente deve avere programmato un corrispondente numero di posti vacanti nella propria dotazione organica rideterminata, nello stesso inquadramento categoriale del personale precario che intende stabilizzare;
 - b) i posti da ricoprire attraverso la procedura di stabilizzazione devono essere inseriti tra quelli per cui è prevista la copertura in base al piano annuale del fabbisogno di personale;
 - c) la spesa per le assunzioni mediante stabilizzazione deve rientrare nel limite di spesa del personale annuale calcolato nella misura della riduzione dell'1% del costo del personale riferita alla spesa consolidata nell'anno 2004.

periodo lavorativo effettivamente svolto.

4. Nei casi previsti dall'art. 1, primo comma, lettera b) del presente regolamento, può accedere alla stabilizzazione ai sensi del presente Regolamento anche prima del decorso del triennio, il soggetto che sia titolare di contratto a tempo determinato stipulato anteriormente alla data del 29.09.2006, avente ad oggetto l'espletamento del medesimo servizio per il quale si fa istanza di stabilizzazione, con durata tale da consentire il perfezionamento del requisito dei tre anni.

Art. 6

Procedura di stabilizzazione

1. Dopo l'approvazione del piano annuale del fabbisogno di personale, la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, in base ai posti risultanti vacanti all'interno della dotazione organica, stabilisce il numero dei posti che intende ricoprire mediante stabilizzazione, le modalità concorsuali relative alla procedura medesima e la nomina della Commissione selezionatrice.

2. L'Ente, successivamente all'approvazione di cui al comma 1, provvede a dare comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative.

3. Il Responsabile del Servizio con determina dirigenziale, in esecuzione della delibera giuntale, avvia la procedura concorsuale finalizzata alla redazione di una graduatoria utile al fine dell'individuazione del personale da stabilizzare, indicando il numero di posti da coprire, la relativa categoria, il profilo professionale richiesto, i requisiti di accesso, la data entro cui presentare la domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione, le materie di esame, il calendario delle prove.

Art. 7

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge dello Stato.

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della disciplina
- Art. 2 – Presupposti giuridici della stabilizzazione
- Art. 3 – Categorie di lavoratori precari interessati alla stabilizzazione
- Art. 4 – Requisiti di ammissione alla procedura di stabilizzazione
- Art. 5 – Caratteristiche del servizio prestato e modalità di computo
- Art. 6 – Procedura di stabilizzazione
- Art. 7 - Rinvio